



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2013/DD/09933**
Del: **30/12/2013**
Esecutivo da: **30/12/2013**
Proponente: **Direzione Servizi Sociali, Posizione Organizzativa (P.O.)**
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO:

Convenzione con l' Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi per la realizzazione del progetto "Sport e Minori Stranieri Non Accompagnati" per l'anno 2014;

Obiettivo ZN 09
Attività Progetti vari
C.d.C. 325
Voce di spesa 3060
C.B. 5672

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il bilancio triennale 2013/2015 e la relazione revisionale programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 25/9/2013, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il PEG per l'anno 2013 e i Dirigenti sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n.3577 del 30/03/2012 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali, ha attribuito alla scrivente le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia specificando le funzioni gestionali delegate;

CONSIDERATO che:

- in virtù dei principi statutari, il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana, sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore;
- sulla base della Legge 328 del 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e

condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale a integrazione della rete istituzionale dei servizi;

VISTA la L.R. 41 del 24/2/2005 “Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, che valorizza il ruolo e l’apporto delle associazioni nella elaborazione di proposte e progetti per la solidarietà;

RICHIAMATA, in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale e del correlato nuovo Piano Integrato di Salute (PIS), la Deliberazione della Giunta della Società della Salute di Firenze n.18 del 22/12/2008 che prevede interventi finalizzati all’ integrazione ed inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, riconosce e valorizza il ruolo del Terzo Settore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n 15085 del 27/12/2012 con la quale, di concerto con il Servizio Sport della Direzione Cultura Turismo e Sport, è stata approvata la Convenzione con l’ Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi per la realizzazione del progetto “Sport e Minori Stranieri Non Accompagnati” per l’anno 2013;

RICONOSCIUTO il fondamentale valore della pratica sportiva svolta dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche nel territorio fiorentino, a favore dei minori e ragazzi sia come mezzo per un adeguato sviluppo psicomotorio sia come elemento di socializzazione, di coltivazione di valori positivi e di partecipazione alla realtà aggregativa del territorio;

DATO ATTO dei risultati pienamente soddisfacenti ottenuti nel periodo precedente dall’ Associazione “Albereta San Salvi“ nella realizzazione delle attività di cui alla convenzione in argomento;

PRESO ATTO del progetto, denominato “Sport e Minori Stranieri Non Accompagnati” (conservato agli atti) presentato dall’ “Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi”, finalizzato alla socializzazione e all’attività ricreativa attraverso la pratica sportiva della disciplina del gioco del calcio rivolto a minori, ragazzi e giovani in condizione di svantaggio sociale in carico alla Direzione Servizi Sociali;

RICONOSCIUTA la validità delle attività previste dal progetto sopraccitato il cui obiettivo è di offrire un servizio gratuito e di qualità fornendo a soggetti in forte disagio sociale l’opportunità di migliorare l’inserimento sociale e, attraverso lo sport, ridurre la marginalità sociale;

DATO ATTO che l’“Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi” è un’associazione senza fini di lucro, con sede in Via Villamagna, 150 a Firenze, il cui oggetto sociale è la pratica e la diffusione della disciplina del gioco del calcio, anche attraverso la realizzazione di attività formative e ricreative rivolte a ragazzi;

PRESO ATTO che con nota del 4/12/2013 Ns. prot. n. 185327 conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali l’ “Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S.D Albereta” ha manifestato formalmente l’adesione alla Convenzione di cui al Progetto “Sport e Minori Stranieri Non accompagnati” per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2014;

RITENUTO di approvare la Convenzione, allegata al presente atto, quale parte integrante, per la realizzazione del progetto denominato “Sport e Minori Stranieri Non Accompagnati” al fine di promuovere l’inserimento gratuito nei corsi e nelle attività sportive svolte dall’Associazione di bambini e ragazzi in condizione di svantaggio sociale in carico alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 impegnando una somma complessiva pari ad € 8.000,00 (IVA inclusa) - CIG ZF50C71035;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, art. 125 commi 10 e 11;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Attività Contrattuale;

VISTO l'art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione, quale parte integrante del presente atto, tra il Comune di Firenze e l' "Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi" secondo il progetto denominato "Sport e Minori Stranieri Non accompagnati", conservato agli atti, finalizzata a promuovere l'inserimento gratuito nei corsi e nelle attività sportive svolte dall'Associazione di bambini e ragazzi in condizione di svantaggio sociale in carico alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;

2. di subimpegnare a favore dell' "Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi" la somma complessiva di € 8.000,00 sull'imp. 13/6985 del corrente esercizio finanziario;

ALLEGATO INTEGRANTE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S.D. ALBERETA SAN SALVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI MINORI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FIRENZE

L'anno il giorno.....del mese diin Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

Alessandro Salvi nato a Firenze il 14/03/1970 non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall' art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione del provvedimento _____

E

Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi C.F. 01390750485 con sede in Firenze, in Via Villamagna n. 150., rappresentata da Stefano Petrioli in qualità di Presidente e Responsabile Legale

PREMESSO CHE:

1. l'Associazione Sportiva Dilettantistica sopra nominata ha come scopo prevalente quello di contribuire allo sviluppo ed al diffondersi dello sport attraverso processi di apprendimento calibrati in funzione dell'età ed esigenze dei ragazzi;

2. il Comune di Firenze ritiene opportuno instaurare un rapporto convenzionale al fine di fornire un servizio qualificato ed utile alla cittadinanza ed in particolare volto all'incentivazione della pratica sportiva, sia per le sue potenzialità di sviluppo psicomotorio che come mezzo di socializzazione e di

coltivazione di valori positivi, a favore di bambini, ragazzi e giovani in situazione di disagio sociale in carico alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto e beneficiari

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune") e l'"Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi" (di seguito denominata "Associazione") a sostegno del progetto "Sport e Minori Stranieri Non Accompagnati" (di seguito denominato "Progetto") per un intervento integrativo in servizi di pubblico interesse, in spirito di collaborazione e partecipazione, per la realizzazione di interventi con finalità sociale volti all'inserimento gratuito nelle attività sportive di bambini, ragazzi e giovani in situazioni di disagio sociale seguiti e segnalati dalla Direzione Servizi Sociali.

L'Associazione assicura l'inserimento gratuito nei corsi di avviamento allo sport e nelle attività sportive da essa organizzati e il sostegno attraverso la figura di un tutor individuale, a favore di minori stranieri non accompagnati afferenti al servizio Famiglia e accoglienza e/o ragazzi segnalati dai S.I.A.S.T – Direzione Servizi Sociali.

L'iscrizione avverrà secondo le modalità previste dall'Associazione, nel rispetto delle regole, dei tempi ed in relazione alla tipologia di attività prevista per tutti i minori.

Art.2 Attività

L'Associazione si impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come specificato nel Progetto conservato agli atti presso la Direzione Servizi Sociali – P.O. Interventi Minori e Famiglia – Via Palazzuolo, 12.

Art. 3 Personale

Per lo svolgimento dell'attività, specificate nel Progetto, l'Associazione garantisce la disponibilità di personale professionalmente idoneo assicurandone la specifica competenza e preparazione nel rispetto dei parametri di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto con il personale collaboratore è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. Tutto il personale operante nell'Associazione è regolarmente assicurato contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi dovrà essere presentata alla Direzione Servizi Sociali – P.O. Interventi Minori e Famiglia, prima dell'avvio dell'attività oggetto della presente convenzione.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Associazione. Il responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è per l'Associazione il Dott. Lorenzo Ciofini e per il Comune la Dott.ssa Sandra Di Rocco.

Art. 4 Sede

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso locali e spazi ubicati in Via Villamagna, 150 a Firenze.

L'Associazione garantisce che i sopra citati spazi siano idonei e funzionali agli interventi previsti ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

L'Associazione garantisce altresì che i beni e le attrezzature messi a disposizione per l'espletamento delle attività siano conformi alle esigenze del servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Art. 5 Assicurazione

L'Associazione dovrà provvedere per tutta la durata della convenzione alla copertura assicurativa dei giovani partecipanti sollevando espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni conseguenti alle attività del presente accordo.

Art. 6 Modalità di inserimento

La richiesta di inserimento del minore avverrà previo invio di un modulo (allegato parte integrante alla presente Convenzione) da parte dell'ufficio "Interventi Minori e Famiglia" e/o del S.I.A.S.T. che ha in carico il minore direttamente all'Associazione, che provvederà a dare il proprio assenso rinviando il modulo compilato e sottoscritto al Servizio che ha in carico il minore. Successivamente l'adulto di riferimento del minore procederà all'iscrizione recandosi presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 Obblighi delle parti

L'Associazione si impegna a partecipare agli incontri di programmazione delle attività e di verifica che verranno richiesti dal Comune.

Si impegna, inoltre, a fornire l'elenco nominativo di tutto il personale volontario e dipendente utilizzato, con relativo inquadramento professionale.

L'ufficio "Interventi Minori e Famiglia" e/o i S.I.A.S.T che hanno in carico i minori si impegnano a fornire all'Associazione eventuali informazioni utili sugli stessi e ad effettuare le necessarie verifiche sull'andamento di ciascun inserimento.

Il Comune, tramite la propria Direzione Servizi Sociali – P.O. Interventi Minori e Famiglia, provvederà, qualora accerti inadempienze rilevanti tali da far ritenere che l'Associazione sia venuta meno all'obbligo di fornire un servizio qualificato utile alla collettività cittadina, alla sua revoca.

Art. 8 Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Comune di Firenze provvederà al rimborso delle spese previste nel prospetto economico del Progetto fino ad un importo massimo di euro 8.000,00 (IVA inclusa) per il periodo compreso tra il 1/1/2014 e il 31/12/2014.

L'erogazione del suddetto rimborso avverrà in 3 rate così suddivise:

1. prima rata: € 2.400,00 (pari al 30%) dopo ricevimento di dichiarazione di inizio attività sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione;
2. seconda rata: € 3.200,00 (pari al 40%) dopo 6 mesi dietro presentazione di idoneo documento contabile da parte dell'Associazione e di dichiarazione del Rappresentante Legale dell'Associazione in cui venga attestato l'effettivo utilizzo del monte ore del personale, previsto nella presente Convenzione per il periodo di riferimento nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa;
3. saldo: € 2.400,00 (pari al 30%) a fine Progetto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione:
 - di rendiconto finale determinato da tutte le attività oggetto della presente Convenzione e dalle spese effettivamente sostenute presentando i relativi giustificativi di spesa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture ecc.);
 - di dichiarazione del rappresentante legale dell'Associazione in cui venga attestato l'effettivo utilizzo del monte ore del personale impiegato dal personale volontario e dal personale dipendente previsto nel Progetto nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa.

Il Comune liquiderà, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, le somme dovute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento di idoneo documento contabile.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopraccitata. In particolare la suddetta Associazione ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze per gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel Dott. stefano Petrioli, C.F PTRSFN71B04D612V operante in qualità di Legale Rappresentante e il Sig. Baldazzi Giuseppe C.F. BLDGPP44L22D612M operante in qualità di Segretario e Cassiere, le persone dedicate ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 delle L.136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Banca CR Firenze Ag. 25, IBAN: IT20E0616002825000010767C00

Nel caso che la suddetta Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3 comma 8 della L. 136/2010.

Art. 10 Normativa

L'Associazione realizza gli interventi di supporto e sostegno di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionale e regionali in materia, nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 11 Tutela della privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione. Contestualmente alla stipulazione del presente atto l'Associazione provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende fin da ora Responsabile privacy il rappresentante dell'Associazione.

L'Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune nella scheda conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

Art. 12 Controlli e inadempienze

I responsabili della gestione del progetto sono i soggetti indicati all'art.3 della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune si riserva la facoltà di accesso, da parte del suo responsabile sopra nominato, ai locali indicati all'art.3 della presente convenzione e l'uso di attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all'Associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.

Il domicilio dell'Associazione è presso la sede legale della medesima e ad esso il Comune indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con la stessa.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze alla presente Convenzione devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà

adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

Art. 13 Durata, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi a far data dal 01/01/2014.

Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto del Comune previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse. Eventuali modifiche ed integrazioni devono essere concordate tra le parti nel rispetto della normativa in materia.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 14 Disposizioni finali

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, è competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

La presente convenzione consta di 14 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune

.....

Per l'Associazione

.....

Allegato parte integrante
MODULO INSERIMENTO

Firenze,

All'Associazione G.S.D Albereta

Sede
Via Villamagna, 150 - Firenze

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Firenze e l'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.D. Albereta San Salvi" per l'inserimento a titolo gratuito nelle attività sportive di minori stranieri non accompagnati in carico all'ufficio "Interventi Minori e Famiglia" e/o ai Servizi Sociali Territoriali - Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze. Richiesta inserimento.

Servizio _____ Assistente Sociale _____

tel. _____ Indirizzo e-mail _____ n. fax _____

RICHIEDE LA PRE-ISCRIZIONE A TITOLO GRATUITO DEL MINORE

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

alle attività realizzate da codesta Associazione.

Sarà cura dell' esercente la potestà genitoriale provvedere direttamente all'iscrizione del minore secondo le modalità previste dall'Associazione

Assistente Sociale

Da compilarsi a cura del Responsabile della Associazione

Parere dell'Associazione

Positivo Negativo

Data _____ Firma _____

Firenze, li 30/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sandra Di Rocco

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	14966	0	13/006985	01	8000

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 30/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.